

L'indispensabilità dell'estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 567, commi 2[^] e 4[^], c.p.c.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La motivazione della sentenza n. 379 del 7 ottobre 2005 della Corte costituzionale. – 3. La non indispensabilità delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica: le ragioni della critica. – 4. La natura interpretativa di rigetto della sentenza n. 379/2005.

1. - Premessa.

Con la sentenza n. 379 del 7 ottobre 2005 (Pres. Capotosti, Est. Vaccarella), la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, commi 2[^] e 4[^], cod. proc. civ., per denunciato contrasto, rispettivamente, con l'art. 3 Cost. «*nella parte in cui non prevede che il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari possa ritenersi sostitutivo soltanto dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato*» (comma 2), e con gli artt. 3 e 111 Cost. «*nella parte in cui non estende la sanzione dell'estinzione per inattività ex art. 630, secondo comma, c.p.c., per omesso o ritardato deposito dell'estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica ex art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47, da allegare al ricorso contenente istanza di vendita in caso di tempestivo deposito di completo certificato notarile sostitutivo*» (comma 4).

Il Giudice delle leggi ha dichiarato infondato l'incidente di costituzionalità sollevato dal Tribunale di Caltanissetta, in quanto basato sull'erroneo presupposto interpretativo che tanto l'estratto delle mappe censuarie quanto il certificato di destinazione urbanistica costituiscano documenti indispensabili affinché la procedura esecutiva, in quello stadio del suo svolgimento (autorizzazione alla vendita), prosegua utilmente.

La Corte ha ritenuto che la soluzione sollecitata dall'ordinanza di rimessione non è conforme alla *ratio* che ha ispirato la previsione dell'estinzione nella norma *de qua*, ed ha prospettato, muovendo dalla ritenuta non indispensabilità della sopra indicata documentazione, una propria interpretazione sistematica dell'art. 567, commi 2[^] e 4[^], cod. proc. civ., secondo cui «*la mancata o tardiva produzione dell'estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile pignorato non determina la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, a prescindere dalla circostanza che il creditore procedente sia ricorso, o meno, all'opera del notaio*».

Così facendo, e come si avrà modo di dimostrare nel prosieguo, la Corte costituzionale ha fatto malgoverno, se non addirittura disapplicato, gli articoli 153 cod. proc. civ., nonché gli artt. 12

disp. att. cod. civ. e 2964 cod. civ..

2. La motivazione della sentenza n. 379 del 7 ottobre 2005 della Corte costituzionale.

Nella fattispecie concreta, il creditore procedente aveva depositato, nel termine perentorio di cui all'art. 567, comma 2^a, cod. proc. civ., il solo certificato notarile, ma non gli estratti autentici delle mappe censuarie ed il certificato di destinazione urbanistica relativi agli immobili pignorati.

In casi del genere, secondo l'interpretazione sollecitata nell'ordinanza di rimessione, dovrebbe essere applicata la sanzione dell'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 630, comma 2^a, cod. proc. civ., tenuto conto che il creditore procedente, a prescindere se si valga o meno dell'opera del notaio, è onerato di produrre tempestivamente anche l'estratto autentico delle mappe censuarie ed il certificato di destinazione urbanistica. Ne consegue che poiché la lettera dell'art. 567 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui il creditore si valga dell'opera di un notaio, non prevede espressamente tale sanzione, detta norma dovrebbe ritenersi incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione, sotto il profilo sia dell'immotivato diverso trattamento di situazioni del tutto identiche, che sotto quello della irragionevolezza.

Ciò premesso e nel ricostruire i termini della questione, la Corte costituzionale ha affermato: **1)** che il termine previsto per il deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma 2^a, ha "*natura perentoria*"; **2)** che, a norma della citata disposizione normativa, "*i documenti della cui produzione è onerato il creditore procedente non sono integralmente surrogabili dal certificato notarile*", che attesta solamente "*le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari*"; trattandosi, invero, di documentazione più ampia rispetto a quella che il certificato notarile è in grado di sostituire; **3)** che non è revocabile in dubbio la necessità che il creditore procedente, che non si valga di un notaio, debba produrre una documentazione comprensiva dell'estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica, a pena di estinzione della procedura esecutiva; **4)** che è certamente irragionevole disciplinare diversamente l'ipotesi della mancata produzione di certi documenti, a seconda che il creditore si sia, o meno, avvalso dell'opera del notaio.

Sulla base di tali condivisibili premesse era del tutto lecito, se non consequenziale, attendersi dalla Corte costituzionale un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 567, commi 2^a e 4^a – anche al fine di risolvere l'antinomia di cui è affetta la citata disposizione¹ - secondo cui *«anche il creditore che si valga dell'opera di un notaio è onerato della produzione, nel termine perentorio di 60 giorni dal deposito dell'istanza di vendita, dell'estratto autentico delle mappe*

¹ In base alla quale, da un lato, è prevista la necessità, a pena di estinzione della procedura, della produzione di una documentazione comprensiva delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica (quando il creditore non si valga di un notaio) e, dall'altro lato, è prevista la sufficienza, per evitare la sanzione dell'estinzione, del deposito di una certificazione notarile che non comprende né le mappe né il certificato di destinazione urbanistica (quando il creditore si valga dell'opera di un notaio).

censuarie e del certificato di destinazione urbanistica, a pena di estinzione della procedura esecutiva, ex art. 630, comma 2, c.p.c.».

Ciò avrebbe consentito, tra l'altro, alla Corte di emanare una pronuncia di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, tenuto conto che il giudice rimettente ha chiesto sostanzialmente un avallo ad una propria interpretazione della disposizione impugnata².

Il fatto è che, previa definizione dell'interpretazione prospettata dal giudice rimettente³ come irragionevole e contraria alla *ratio* della norma, la Corte ha proposto, a sua volta, un'opzione ermeneutica della disposizione impugnata⁴, muovendo dal presupposto che sia l'estratto delle mappe censuarie che il certificato di destinazione urbanistica “*non sono documenti indispensabili*” al compimento dell'atto successivo della procedura esecutiva (ossia, l'autorizzazione alla vendita); indispensabilità a presidio della quale, sempre a dire della Corte, starebbe la sanzione dell'estinzione della procedura esecutiva.

Segnatamente, **quanto all'estratto delle mappe censuarie** (che fornendo una rappresentazione topografico-catastale e consentendo l'individuazione della dislocazione del bene pignorato sul territorio è ontologicamente incompatibile con il possibile oggetto dell'attività certificativa notarile), la Corte ha ritenuto tale documento non essenziale in tale fase della procedura esecutiva, con la precisazione che «[...] *la necessità di far integrare successivamente una documentazione, che ab origine dovrebbe essere esaustiva, imporrebbe di prevedere l'estinzione per la mancata produzione di un documento che, normalmente e prevedibilmente, è in questa fase della procedura non essenziale, se non addirittura superfluo [...]*».

Con riferimento al certificato di destinazione urbanistica, premessa l'intrinseca precarietà di quanto da esso risultante, la Corte ne ha escluso l'indispensabilità ai fini della prosecuzione della procedura, con l'ulteriore precisazione che né l'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione, né il giudice stesso possono prescindere dall'acquisire “*autonomamente*” conoscenza della destinazione urbanistica dell'immobile pignorato ai fini di cui all'art. 568 cod. proc. civ..

Nell'ultimo passaggio dell'ordito motivazionale, la Corte ha ritenuto che le innovazioni introdotte, in questa materia, dall'art. 2 del decreto legge n. 35/2005, come modificato dalla legge n. 80/2005, rappresentino un'ulteriore conferma della proposta interpretazione sistematica dell'art. 567, commi 2[^] e 4[^].

² Vedi Corte Cost., ord. nn. 348/2004 e 20/2001. Un'interpretazione idonea a fugare il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice rimettente era già rintracciabile nella costante giurisprudenza di merito (v., tra le altre, Trib. Agrigento, sentenza 1 agosto 2002, in Foro it., 2004, I, 944).

³ E, peraltro, apertamente condivisa, sebbene con diversa motivazione, anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha sostenuto, in casi del genere, l'applicazione della sanzione dell'estinzione della procedura esecutiva stante il crearsi di un “[...] *situazione di impedimento alla naturale conclusione del procedimento esecutivo [...]*”.

⁴ Così come riportata alla fine del I[^] paragrafo.

3. La non indispensabilità delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica: le ragioni della critica.

Ciò premesso, occorre osservare come le argomentazioni logico-giuridiche utilizzate dalla Corte costituzionale per dare fondamento alla citata interpretazione della disposizione sospettata di incostituzionalità appaiono illogiche e gravemente lesive dei principi generali del nostro ordinamento sostanziale e, soprattutto, processuale.

In proposito, si consideri che:

A) allorché la Corte ha sostenuto che è possibile non depositare (o, quanto meno, depositare tardivamente rispetto al) termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 567, comma 2[^], l'estratto delle mappe censuarie ed il certificato di destinazione urbanistica, essa ha violato palesemente il disposto dell'art. 153 cod. proc. civ. (rubricato "Improrogabilità dei termini perentori"), secondo cui «*i termini perentori non possono abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti*», nonché la norma di cui all'art. 2968 cod. civ., a tenore della quale «*le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunciare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti*».

Nella specie, l'art. 567, comma 2[^], costituisce senza dubbio una norma imperativa, disciplinante una materia sottratta alla disponibilità delle parti (lo conferma la possibilità per il giudice dell'esecuzione di pronunciare "*anche di ufficio*" l'estinzione della procedura esecutiva) e posta a tutela di un interesse generale, per cui la Corte non avrebbe potuto ignorare il chiaro precetto contenuto nella disposizione onde consentire il deposito successivo della documentazione in questione o, addirittura, autorizzare il mancato deposito della stessa, perché ciò ha significato prorogare il termine perentorio in essa previsto e, cosa ben più grave, modificare la disciplina legale della decadenza prevista dalla stessa norma di legge.

A ciò aggiungasi che la Corte costituzionale ha trasformato un termine perentorio in ordinario, senza peraltro specificare entro quale momento, o fase, della procedura esecutiva tale documentazione debba essere depositata (e quali sanzioni derivano in caso di sua inosservanza), ovvero se il creditore procedente è esonerato del tutto dall'onere del suo deposito⁵.

B) allorché la Corte ha ritenuto "*non indispensabile*" l'estratto delle mappe censuarie ed il certificato di destinazione urbanistica (il primo documento definito, addirittura, "*superfluo*"), al fine di sottrarre l'onere del loro deposito al rispetto del termine perentorio di sessanta giorni dal deposito dell'istanza di vendita, essa ha violato il combinato disposto degli artt. 12, comma 1[^], disp. att. cod. civ., nonché gli artt. 2910 e 2968 cod. civ..

⁵ A tale conclusione indurrebbe la considerazione svolta *incidenter tantum* dalla Corte, secondo cui con riferimento alla destinazione urbanistica del terreno «*essendo [...] rilevante ai fini della determinazione del valore dell'immobile (art. 568 cod. proc. civ.), non può l'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione (né il giudice stesso) prescindere dall'acquisire autonomamente conoscenza di tale destinazione [...]*».

Ed invero, nell'applicare il dettato di cui all'art. 567, il giudice costituzionale non avrebbe potuto attribuire ad esso altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e ciò tenendo in considerazione che la citata disposizione usa il verbo "*dovere*" laddove prevede l'onere in capo al creditore procedente, **a pena di decadenza**, di provvedere al deposito della documentazione elencata alla prima parte del secondo comma.

Con l'utilizzo di tale verbo, il legislatore ha chiaramente evidenziato che si tratta di un adempimento necessario al fine non tanto di far proseguire utilmente la procedura esecutiva (come sostenuto dalla Corte), quanto di consentire al creditore di esercitare il proprio diritto soggettivo di fare espropriare i beni immobili del debitore, e di ottenerne la liquidazione in danaro, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (ex art. 2910 cod. civ.).

L'erroneo presupposto interpretativo da cui muove la Corte costituzionale è di ritenere che l'onere del deposito della documentazione elencata nel secondo comma dell'art. 567 costituisca una condizione di procedibilità della procedura esecutiva immobiliare e non una condizione di proponibilità dell'azione esecutiva da parte del creditore.

È da evidenziare, in proposito, che il bene giuridico tutelato dall'art. 567 è il diritto del creditore procedente di fare espropriare i beni immobili del debitore e di ottenerne la liquidazione in danaro (ex art. 2910 cod. civ.), e non certo l'opposto interesse del debitore esecutato a non rimanere assoggettato *sine die* alla procedura esecutiva; interesse quest'ultimo che può essere tutelato, tutt'al più, in modo occasionale e riflesso rispetto al primo.

In quest'ottica appare del tutto ragionevole che il legislatore abbia imposto al creditore procedente un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione esecutiva, il cui spirare preclude l'azionabilità del proprio diritto di credito, sebbene limitatamente a quel dato procedimento esecutivo.

Diversamente opinando, l'introduzione di una deroga a tale regola generale per il tramite del concetto di indispensabilità dei documenti da produrre, potrebbe costituire un pericoloso precedente per tutti quei casi in cui l'esercizio del diritto soggettivo è soggetto ad un termine decadenziale. Si pensi, in questa materia, alla disciplina della conversione del pignoramento, in cui il termine perentorio previsto affinché il debitore esecutato depositi, unitamente all'istanza ed a pena di decadenza dall'esercizio del diritto⁶, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, potrebbe essere prorogato in via interpretativa a seconda dell'indispensabilità, o meno, di tale versamento.

È altresì rilevante e significativo che oggetto dell'adempimento posto a carico del creditore procedente, nel termine decadenziale, sia il deposito di tutta la documentazione elencata al secondo comma dell'art. 567, e non il deposito di alcuni documenti piuttosto che di altri; in tal

⁶ Vedi Cass. civ. 3 ottobre 2005, n. 19322, secondo cui alla mancata osservanza del termine perentorio per il versamento, da parte del debitore, dell'intera somma stabilita dal giudice con l'ordinanza sostitutiva consegue l'inammissibilità di una nuova istanza e, quindi, *la decadenza del debitore dal diritto soggettivo di ottenere la conversione del pignoramento*.

modo, il legislatore ha ulteriormente evidenziato l'importanza e l'indispensabilità di tutti i documenti per l'esercizio dell'azione esecutiva immobiliare⁷.

Inoltre, al quarto comma dell'art. 567, è precisato che qualora non sia depositata, nel termine perentorio, “*la documentazione di cui al secondo comma*”, indicata nel suo complesso ed in modo indistinto, il giudice dell'esecuzione pronuncia l'estinzione della procedura esecutiva.

Ne consegue che aderendo all'indirizzo ermeneutico proposto dalla Corte costituzionale si verrebbe ad introdurre nel precetto dell'art. 567, comma 2^a, una forma di tutela e di protezione del diritto soggettivo del creditore procedente che, da un lato, non è in alcun modo prevista dalla norma (svuotata sostanzialmente del suo contenuto) e, dall'altro, paradossalmente in contrasto con la contrapposta esigenza di protezione, anche se riflessa ed occasionale, concessa in favore del debitore esecutato nell'ipotesi di omesso o tardivo deposito della documentazione in questione.

C) allorché la Corte ha ritenuto che la proposta interpretazione sistematica dell'art. 567, commi 2^a e 4^a, è confortata dalle innovazioni introdotte, in questa materia, dall'art. 2 del decreto legge n. 35/2005, come modificato dalla legge di conversione n. 80/2005, essa ha compiuto un'operazione ermeneutica illogica e contraria al chiaro dettato della disposizione richiamata.

In proposito occorre rilevare, anzitutto, l'inconferenza del richiamo compiuto dalla Corte agli artt. 570 cod. proc. civ. (“Avviso della vendita”), 591-*bis* cod. proc. civ. (“Delega delle operazioni di vendita”), 173-*bis* disp. att. cod. proc. civ. (“Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto”) e 173-*quater* disp. att. cod. proc. civ. (“Avviso delle operazioni di vendita con incanto da parte del professionista delegato”), in quanto norme attinenti tutte a fasi della procedura esecutiva assolutamente diverse rispetto a quella avente ad oggetto l'istanza di vendita – l'unica rilevante per la soluzione della questione di legittimità sollevata nell'ordinanza di rimessione – e la documentazione da allegare unitamente alla stessa, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 576, comma 2^a.

Di contro, la Corte ha omesso di esaminare l'unico dato normativo rilevante ai fini della decisione – pur sempre *ad abundantiam*, in quanto *ratione temporis* non applicabile al giudizio sottoposto al suo esame – costituito dalla nuova formulazione dell'art. 567 (“Istanza di vendita”), ove il legislatore ha ribadito che il creditore procedente, il quale richiama la vendita dell'immobile pignorato, “*deve*” provvedere, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dal deposito dell'istanza di vendita, ad allegare, in uno alla stessa, anche l'estratto delle mappe censuarie ed il certificato di destinazione urbanistica, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso. La norma ha stabilito altresì che il mancato deposito della “*prescritta documentazione*” (fra cui rientrano certamente i documenti in questione), determina l'inefficacia del pignoramento, che può essere dichiarato anche di ufficio, ai sensi del terzo comma dell'art. 567.

Ne consegue che anche la nuova formulazione dell'art. 567 ha testualmente previsto l'onere in

⁷ Per contro, la Corte ha introdotto una sorta di scala gerarchica dei documenti elencati nell'art. 567, comma 2^a, cod. proc. civ., di cui

capo al creditore procedente di depositare l'estratto delle mappe censuarie ed il certificato di destinazione urbanistica entro il termine perentorio di centoventi giorni dal deposito dell'istanza di vendita, a pena di decadenza dal diritto di procedere in via esecutiva.

L'aver previsto, quale regola *iuris* generale, l'onere del deposito della documentazione in questione è confermato dall'introduzione, nella novella del 2005, di due importanti eccezioni nella disciplina dell'art. 567, quali: **1)** l'aumento del termine perentorio entro cui provvedere al deposito della documentazione ivi elencata (da sessanta a centoventi giorni); **2)** la possibilità, anche su istanza del debitore esecutato⁸, di ottenere una proroga del termine perentorio in questione, una sola volta ed in presenza di giusti motivi, per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni.

Tali modifiche alla disciplina normativa in esame⁹ hanno senso solo presupponendo che il creditore procedente debba depositare nel termine perentorio di cui all'art. 567, a pena di decadenza, tutta la documentazione elencata nella norma, senza alcuna eccezione; diversamente opinando, risulterebbero del tutto inutili e superflue le disposizioni che hanno introdotto le due citate eccezioni alla regola generale, in quanto non avrebbe senso prevedere la possibilità di prorogare un termine già di per sé non perentorio.

A quanto sinora detto occorre aggiungere che anche le disposizioni invocate dalla Corte a sostegno della propria interpretazione dell'art. 567 depongono, viceversa, per l'indispensabilità del deposito, nel termine perentorio, dell'estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica.

La nuova formulazione dell'art. 569 cod. proc. civ. ha previsto che il giudice dell'esecuzione nomini l'esperto e fissi l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 cod. proc. civ. “[...] entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567 [...]”]; tale espressione, non presente nella precedente formulazione della norma, è da interpretarsi nel senso che il giudice dell'esecuzione può disporre la prosecuzione della procedura esecutiva solo a condizione che sia stata depositata, nei termini di legge, tutta la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 567.

Inoltre, l'art. 173-*bis* disp. att. cod. proc. civ. ha previsto testualmente, al comma 1[^], n. 6, che “[...] l'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'art. 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inadeguati [...]”]; ed allora, stante il chiaro senso della disposizione, il giudice dell'esecuzione, notiziato dall'esperto del mancato o inadeguato deposito della documentazione ipocatastale, dovrà pronunciare, anche di ufficio, l'inefficacia del pignoramento.

Così stando le cose, appare del tutto fuori luogo il riferimento compiuto dalla Corte

non vi è alcuna traccia nella lettera della norma.

⁸ Tale circostanza dovrebbe fare riflettere sulla *ratio* della norma in esame, come indicata dalla Corte.

⁹ Secondo la Corte Costituzionale per rendere meno iugulatori i termini perentori previsti per il deposito della documentazione.

costituzionale alla successiva posta in essere dall'esperto e volta alla verifica della regolarità edilizia ed urbanistica del bene – onde dimostrare la non indispensabilità del deposito del certificato di destinazione urbanistica –, poiché il compimento di tale attività presuppone il previo accertamento del deposito, a cura del creditore procedente, di tutta la documentazione elencata nel secondo comma dell'art. 567; documentazione questa che per potersi definire “completa” deve comprendere anche l'estratto delle mappe censuarie ed il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile pignorato.

Da ultimo si consideri che in base all'art. 591-*bis* cod. proc. civ., se è vero (come ha sostenuto la Corte) che al decreto di trasferimento, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica, è anche vero che tale norma ha chiarito, subito dopo, che tale certificato non è quello attuale bensì quello “risultante dal fascicolo processuale”, ossia proprio il certificato che il creditore procedente deve depositare nei termini perentori di cui all'art. 567; ne consegue che anche tale norma ha confermato l'indispensabilità del deposito di tale documento.

Ragion per cui laddove l'art. 173-*quater* disp. att. cod. proc. civ. ha previsto che l'avviso di vendita ex art. 591-*bis* debba contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno, anche tale norma si è riferita alla destinazione “quale risultante dal certificato di destinazione urbanistica allegato al fascicolo processuale” (arg. ex art. 591-*bis*), e non alla destinazione attuale del terreno (come erroneamente ritenuto dalla Corte).

4. La natura interpretativa di rigetto della sentenza n. 379/2005.

Dalle considerazioni fin qui svolte si evince che la Corte costituzionale ha interpretato la norma di cui all'art. 567 cod. proc. civ. in modo quanto meno inappropriato e non tenendo nella dovuta considerazione neppure le indicazioni, sicuramente decisive, provenienti dall'art. 2 del decreto legge n. 35/2005, come modificato dalla legge di conversione n. 80/2005; quasi a voler rivendicare un potere di interpretazione autentica della norma di legge che, nel sistema vigente, è riservato in via esclusiva al legislatore.

Nonostante ciò, si tratta pur sempre di una decisione interpretativa di rigetto che, in quanto tale, non ha efficacia *erga omnes*, ma determina solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione di legittimità costituzionale¹⁰.

Pertanto, è consentito, legittimo e – ad avviso dello scrivente – auspicabile che, nel c.d. “seguito giudiziario”, laddove si riproponga una fattispecie identica a quella sottoposta al giudizio della Corte costituzionale, il giudice dell'esecuzione esercitando il potere-dovere di interpretare in piena autonomia l'art. 567 cod. proc. civ., a norma dell'art. 101, comma 2^a, della Costituzione, dia della citata norma l'unica possibile interpretazione costituzionalmente orientata - ancorché differente da

¹⁰ Vedi Cass. pen., sezioni unite, 17 maggio 2004, n. 23016.

quella indicata nella decisione n. 379/2005 – secondo cui «*anche il creditore che si valga dell'opera di un notaio è onerato di depositare, nel termine perentorio di 60 giorni dal deposito dell'istanza di vendita, l'estratto autentico della mappa censuaria ed il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, a pena di estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.*».